

Il Consiglio universitario nazionale

- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 e in particolare l'art. 29, Norme transitorie e finali, che al comma 9 recita “A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti”;

- Viste le cifre destinate all'Università nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2011 (p.72, 800 milioni 2011 e 500 dal 2012), le quali dovranno essere destinate secondo quanto indicato all'art. 1, comma 24 della Legge di Stabilità (L. 220/2010) che recita “... *A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [1], convertito ...*”;

- Visto il richiamo sul tema a p.5 della lettera del Ministro del 4 maggio 2011 che informa che “*Il Ministero, per parte sua, ha già sottoposto al concerto del Ministero dell'Economia le modalità di ripartizione dei fondi che la Legge assegna per la chiamata dei professori associati*”;

sottolinea

l'assoluta priorità, fra gli altri, di tale provvedimento di ripartizione fra gli atenei dei fondi per le chiamate dei professori di seconda fascia e manifesta la propria disponibilità a contribuire alla sua specificazione e adozione.

E', infatti, un presupposto di base per la regolare programmazione degli organici a fronte del

grande processo di turnover in corso e un passaggio necessario per evitare l’ennesima frattura evolutiva nei processi di reclutamento e promozione che tanti danni ha generato nel passato nell’efficacia complessiva del sistema.

E’ anche garanzia dell’efficace implementazione della stessa Legge n. 240/2010, per la parte che correla obiettivi di qualità e performance degli atenei all’evoluzione programmata degli organici.

Nella stessa direzione è quanto mai urgente l’assegnazione del FFO 2011 in quanto passaggio base per l’avvio di procedure di reclutamento di ricercatori a) e b) come da art. 24, comma 3, Legge n. 240/2010.

([Fonte](#) 16-05-2011)